



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

(PROVINCIA DI VARESE)

PIZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 19 - 21050

TEL. 0331.617121 FAX 0331.618186

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ROMA

L'anno duemila, addì del mese di in Gorla Maggiore.

PREMESSO CHE

- il Comune di Gorla Maggiore è titolare del diritto di proprietà del bene immobile contraddistinto al catasto urbano del Comune di Gorla Maggiore, foglio 1, particella 5052, subalterno 502, categoria D6, ubicato in via Roma n. 50;
- il bene immobile attualmente è adibito al seguente uso: centro sportivo per la pratica del gioco del calcio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/11/2020 è stato deciso di attribuire mediante concessione il bene in oggetto per il periodo che decorre dalla data del 01/01/2021 e sino alla data del 30/06/2025, prorogabile fino al 30/06/2030;
- con determinazione n. 789 del 09/12/2020 sono stati approvati la convenzione ed il bando di gara;
- con determinazione n. del, dato atto di aver effettuato le verifiche sui requisiti, si è proceduto ad aggiudicare la gestione dell'impianto sportivo comunale alla società sportiva

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente scrittura privata:

il Comune di Gorla Maggiore, cod. fiscale n. 00341490126 rappresentata dal Responsabile del Servizio dott. Alberto Pisoni nato a Busto Arsizio (VA) il 30/04/1988 codice fiscale PSNLRT88D30B300W domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in Gorla Maggiore, Piazza Martiri della Libertà n. 19

e

la Società sportiva, codice fiscale n.
con sede a in via,
rappresentata da in qualità di
..... Sig. nato a
..... il codice fiscale,
iscrizione al Registro CONI

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto, scopo e durata della convenzione

1. Con la presente convenzione, il Comune di Gorla Maggiore (d'ora in poi denominato "Amministrazione") concede alla Società Sportiva (d'ora in poi denominata "Affidatario") la gestione del campo da calcio, dei relativi spogliatoi e delle pertinenze, siti in via Roma n. 50 a Gorla Maggiore (VA), al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (allenamenti e attività agonistica e non agonistica) inerenti la propria Associazione nelle modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione;
2. Con la presente convenzione sono assegnati all'Affidatario tutti i servizi di custodia e tecnico - ausiliari durante gli utilizzi degli impianti;
3. Nell'attività di gestione del campo sportivo l'Affidatario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto nella presente convenzione;
4. Scopo della presente Convenzione è quello di favorire l'avviamento dei giovani alla formazione sportiva, con particolare riguardo ai minorenni;
5. La presente convenzione entrerà in vigore il 18/01/2021 e scadrà il 30/06/2025;
6. È possibile la proroga della suddetta convenzione, a seguito di accordo fra le parti, per ulteriori cinque anni, e quindi fino al 30/06/2030, alle medesime condizioni.

Art. 2 - Descrizione degli impianti e delle attrezzature

1. L'impianto sportivo oggetto della convenzione, come da planimetria in allegato, è costituito da:
 - a. campo da calcio in erba
 - b. nr. 1 stabile adibito a spogliatoi (nr. 7) e infermeria
 - c. nr. 1 deposito ed ufficio
 - d. tribuna per il pubblico con annessi n. 2 locali polifunzionali (di cui uno al piano terreno da adibire a magazzino e uno al livello della tribuna da adibire a bar, ad esclusivo servizio di tesserati, associati o altro personale interno addetto al centro sportivo)
 - e. area sterrata
 - f. area verde
2. In riferimento alle caratteristiche dell'impianto, l'Affidatario dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti;
3. Quanto descritto viene consegnato all'Affidatario, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione;
4. È fatto espresso divieto di modificare la destinazione d'uso dei locali come sopra descritti, fatta salva espressa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 3 - Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

1. Nell'attività di utilizzo dell'impianto, l'Affidatario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale fruibilità dell'impianto a terzi, autorizzati dall'Amministrazione;

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo dell'impianto anche a soggetti diversi dall'Affidatario per le attività sportive qui di seguito specificate:
 - programmate su base annua o stagionale per Associazioni regolarmente affiliate al C.O.N.I. o per le scuole che svolgono attività sul territorio dell'Amministrazione di Gorla Maggiore;
 - solo occasionali, purché non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dall'Affidatario, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione del campo da gioco e delle annesse strutture;
3. Il programma di utilizzo dell'Affidatario, per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Amministrazione (Ufficio Sport) in tempo utile e, comunque, prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva;
4. L'Affidatario potrà inoltre utilizzare l'impianto, oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria Associazione, ai termini dell'art.1, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati, previa autorizzazione dell'Amministrazione;
5. E' possibile il subaffitto dell'impianto sportivo ad associazioni sportive diverse dall'Affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione.
6. Per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione a un utilizzo dell'impianto che possa interferire con attività già in calendario, l'Amministrazione avvertirà con adeguato anticipo i responsabili dell'Affidatario, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti;
7. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzo, ancorché temporaneo, dell'impianto da parte dell'Affidatario per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzato dall'Amministrazione, la quale a sua volta si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dall'Affidatario ad attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo.

Art. 4 - Oneri a carico dell'Amministrazione concedente

1. L'Amministrazione si impegna ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria come definite dall'art. 3 comma 3 lett. b) del DPR 380/2001 - e di adeguamento normativo funzionale necessarie a mantenere gli impianti e le relative strutture, per tutta la durata dell'affidamento, nelle condizioni definite nel verbale di consegna;
2. L'Amministrazione si impegna ad effettuare la manutenzione dell'impianto antincendio attraverso le seguenti attività:
 - Controllo e verifica periodica di funzionamento;
 - Manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate e/o danneggiate;
 - Ricarica degli estintori;
3. L'Amministrazione s'impegna, nei limiti delle circostanze, ad effettuare i lavori nel rispetto dei calendari della società sportiva utilizzatrice.

Art. 5 - Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario si obbliga:
 - a. a sottoscrivere, entro il termine fissato dall'Amministrazione, il verbale di consegna con lo stato di consistenza degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori;
 - b. a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, o che differisca da attività e manifestazioni calcistiche;
 - c. ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo;

- d. a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- e. a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f. a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
- g. ad effettuare gli interventi ed a sostenere tutte le spese per la manutenzione ordinaria, necessarie per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
- h. ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- 1. a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienicosanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- m. ad assumere a proprio carico tasse e imposte (inclusa la TARI) e i premi assicurativi di cui al successivo art.7;
- n. ad assumere a proprio carico le spese (consumi e quote fisse) di:
 - telefono
 - energia elettrica
 - gas metano
 - acqua
 e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- o. a provvedere, entro 15 giorni dalla data di affidamento delle attività, ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti e a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo;
- p. a garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- q. a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- r. ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- s. a non concedere l'utilizzo di quanto affidato ad altri soggetti, salvo i casi di cui all'art. 3.

Art. 6 - Adempimenti dell'Affidatario

1. L'Affidatario è tenuto a provvedere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. alle operazioni giornaliere di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti in:
 - pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici;
 - accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;
 - b. alle seguenti operazioni settimanali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

- irrigazione del terreno di gioco almeno due volte alla settimana;
 - sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
 - segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
 - sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;
- c. alle seguenti operazioni stagionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:
- rifacimento delle tinteggiature interne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
 - pulizie generali;
 - riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati;
 - semina nelle zone più colpite almeno due-tre volte all'anno nei periodi di riposo;
 - concimazione, due volte all'anno;
 - rullatura nel periodo invernale e primaverile;
 - diserbo nel periodo primavera-estate;
- per le aree esterne ed interne:
- diserbo annuale, ove necessario;
 - regolazione e pulizia di piante e siepi;
 - sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti.
- d. alle seguenti operazioni periodiche o occasionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:
- d1) per il campo sportivo in generale:
- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
 - pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne;
 - sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza;
 - ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
 - sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture;
 - annaffiamento, concimazione, sfalcio e segnatura dei campi da gioco;
 - fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, attrezzi e quant'altro necessario al funzionamento, manutenzione e gestione degli impianti;
- d2) per gli impianti elettrici:
- sostituzione di lampade, prese o spine deterioratesi;
 - modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;
 - riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;
 - controllo periodico delle linee esterne (inclusi i quadri elettrici) e loro mantenimento a norma di legge;
- d3) per l'impianto igienico-sanitario:
- pulizia periodica, spурgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche, wc, docce ecc.) nonché delle relative condotte;
 - sostituzione di tutte le attrezzature deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
 - sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;
- d4) per i locali accessori:
- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) di tutti gli spazi

- accessori al campo sportivo, con particolare attenzione agli spogliatoi del campo da calcio, garantendo, inoltre, costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;
- pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative cappe fumarie;
 - tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;
 - pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento, spurgo dei pozzetti e delle caditoie;
 - piccole manutenzioni;
2. Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico dell'Affidatario anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001;
 3. L'Affidatario dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'eventuale effettuazione di attività riguardanti:
 - esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
 - occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;
 4. L'Affidatario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività;
 5. L'Affidatario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi;
 6. L'Affidatario è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti e i compiti previsti dalle normative vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi dei lavori, compresa la dotazione del materiale di primo soccorso, conforme alla normativa vigente D.Lgs 81/2008;
 7. E' fatto divieto all'Affidatario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti ed i locali tutti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale;
 8. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive l'Affidatario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità;
 9. L'Affidatario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
 10. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Affidatario, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza ed a tale scopo l'Affidatario dovrà predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ai sensi dell'art. 19 del D.M. 19.03.1996 come modificato dal D.M. 06.06.2005.

Art. 7 - Responsabilità dell'Affidatario

1. L'Affidatario è responsabile della custodia e della costante vigilanza durante l'apertura al pubblico degli impianti sportivi;
2. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente

convenzione. L'Affidatario è tenuto a contrarre entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, compresi i soci e i volontari, (RCT/RCO) di durata pari a quella della convenzione stessa con massimale unico per sinistro e per anno assicurativo di almeno € 5.000.000,00. L'Affidatario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi per i danni causati per colpa, abuso e trascuratezza.

3. L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico della Affidatario e precisati agli artt. 5 e 6.

Art. 8 - Controlli

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con cadenza semestrale, fatti salvi eventuali altri controlli a campione, nonché da parte degli altri Uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

Art. 9 - Divieto di modifica della destinazione degli impianti

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 10 - Corrispettivi

1. L'Amministrazione verserà all'Affidatario per ogni stagione sportiva una quota a titolo di contributo, pari ad €
2. Il contributo sarà liquidato dal Responsabile del Servizio dell'Amministrazione in 2 rate:
 - Rata n. 1 in acconto entro novembre nella misura del 50% del dovuto
 - Rata n. 2 a saldo entro settembre nella misura massima del rimanente 50%
3. Per la sola stagione sportiva 2020/2021, preso atto che l'affidamento decorre dal 18 gennaio 2021, e non dall'inizio della stagione sportiva, il contributo sarà rideterminato in proporzione ai mesi di durata della convenzione e verrà liquidato in unica soluzione a saldo.
4. L'Affidatario si impegna a presentare all'Amministrazione un dettagliato bilancio di previsione entro il 31 agosto, allegando una relazione che illustri l'attività sportiva che la società intende svolgere a favore dei minorenni indicandone il numero e l'anno di nascita.
5. L'Affidatario si impegna a presentare all'Amministrazione, entro il 31 luglio, il Conto Consuntivo relativo all'esercizio sociale dell'anno precedente accompagnato da una relazione di verifica dell'attività svolta e un rendiconto dettagliato delle spese sostenute. Nel caso in cui il Conto Consuntivo presentato dovesse rilevare un disavanzo nella gestione inferiore al contributo dovuto dall'Amministrazione, questo sarà erogato solamente nella misura del disavanzo stesso.
6. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare il campo sportivo comunale – a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un preavviso di almeno 30 giorni. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario.

Art. 11 - Risoluzione anticipata della convenzione

1. L'Amministrazione avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione, con decorrenza dalla data di ricezione da parte dell'Affidatario della relativa dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione stessa al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) qualora si verifichi lo scioglimento dell'Affidatario o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo dell'Affidatario stesso, tali da far venir meno le finalità istituzionali attualmente perseguitate dall'Associazione sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
 - b) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3;
 - c) violazione del disposto di cui al successivo art. 12;
2. Resta salva la facoltà di risoluzione del presente contratto negli altri casi di inadempimento degli obblighi contrattuali contemplati nella presente convenzione, ed in particolare qualora l'Affidatario si sia reso responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dall'Amministrazione a seguito di contestazione;

Art. 12 - Cessione della convenzione

1. E' fatto espresso divieto all'Affidatario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.
2. Non è ammesso il subaffidamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 - Modificazione della convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 14 – Revoca e recesso

1. L'Amministrazione potrà revocare la convenzione, con preavviso non minore di 6 mesi, per motivi di pubblico interesse, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata da parte dell'Affidatario, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. L'Affidatario potrà recedere dal contratto con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.
3. In entrambi i casi di cui ai commi precedenti, si dovrà garantire la conclusione della stagione sportiva in corso al momento della revoca da parte dell'Amministrazione Comunale o del recesso da parte dell'Affidatario.

Art. 15 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Busto Arsizio.

Art. 16 – Contestazioni e penali

1. In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dalla presente convenzione, l'Affidatario ha l'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e l'Amministrazione comminerà all'Affidatario il pagamento di penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 800,00 mediante provvedimento a firma del Responsabile dell'Ufficio competente.

In particolare, le violazioni vengono qui identificate con riferimento agli articoli della convenzione:

- Art. 6 comma 1 lett.a) € 800,00
- Art. 6 comma 1 lett. b) € 700,00
- Art. 6 comma 1 lett. c) € 500,00
- Art. 6 comma 1 lett. d) € 50,00 per ogni singola violazione

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Affidatario avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla contestazione inviata tramite raccomandata R.R.

3. Le eventuali giustificazioni dell'Affidatario saranno vagilate, ai sensi dei criteri di cui al comma 1, dal Responsabile dell'Ufficio competente che deciderà l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata R.R. al domicilio dell'Affidatario.

4. L'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico dell'Affidatario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto Affidatario, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

5. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto dal primo rateo di pagamento in scadenza.

6. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

7. In caso di reiterate inadempienze o di inadempienze gravi è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 11.

Art. 17 - Verbali di consegna e restituzione

All'atto di consegna all'Affidatario e della riconsegna all'Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti oggetto della presente convenzione, alla sua scadenza, deve essere redatto, a cura dell'Affidatario ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 18 - Referenti

L' Amministrazione nomina quali suoi referenti:

- Il Responsabile dell'Ufficio Sport, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione. Allo stesso, l'Affidatario dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, al quale l'Affidatario dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

Art. 19 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.
2. Le norme in esso contenute sono soggette a revisione automatica, qualora diventassero incompatibili con nuove disposizioni in materia.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti interessate e verrà registrata solo in caso d'uso.

La Società Sportiva

Il Presidente

Comune di Gorla Maggiore

Il Responsabile del Servizio

Dott. Alberto Pisoni